

Con sentenza n. 5136 del 14 novembre 2023-5 febbraio 2024, la quinta sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sull'avviso ex art. 545-bis c.p.p. sulla applicabilità delle pene sostitutive e sulle conseguenze della relativa omissione.

L'art. 545-bis c.p.p. - inserito dall'art. 31, comma 1, D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore ai sensi dell'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022 n. 6 dal 30 dicembre 2022 - prevede al comma 1 che: «*Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della L. 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso*». L'avviso è pertanto previsto ma non costituisce un obbligo incondizionato del giudice, che deve, infatti, rivolgerlo all'imputato solo quando ritenga che sussistano le condizioni per addivenire alla sostituzione della pena irrogata. Peraltro, non si evince né dal medesimo art. 545-bis c.p.p., né da altre norme che l'avviso di cui al primo comma dell'art. 545-bis sia previsto a pena di nullità; del resto, anche con le modifiche apportate dal medesimo D.L.vo n. 150 del 2022 alla L. n. 689 del 1981, il giudice mantiene, ai sensi dell'art. 58 della legge da ultimo citata, un potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, così che non appare prospettabile far derivare una nullità di tipo formale e processuale dal mancato esercizio dello stesso.

Ciò premesso ed osservato, deve anche aggiungersi che, nello stesso D.L.vo n. 150 del 2022, si è provveduto a coordinare il nuovo art. 545-bis con l'art. 448 c.p.p., in tema di sentenza di patteggiamento, introducendo, in quest'ultimo, il comma 1 bis che così recita: «*quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della L. 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545 bis, comma 2*». Se ne deduce, allora, considerando l'inequivoca lettera della norma, che, nel caso della sentenza di patteggiamento, la sostituzione della pena detentiva debba essere già prevista dall'accordo, e tale approdo è anche confermato dal fatto che, nel medesimo art. 448, si rinvia al solo comma secondo dell'art. 545 bis, che si limita a precisare le modalità attraverso le quali il giudice può assumere informazioni utili al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva. L'art. 448, comma 1-bis, non rinvia, infatti, né al comma 1 dell'art. 545-bis, che prevede, appunto, l'avviso, né al comma 3, in cui si dispone l'integrazione del dispositivo della sentenza - con la sostituzione della pena detentiva - integrazione così che non è stata prevista nel caso della sentenza di patteggiamento (in conseguenza proprio della non applicabilità dell'avviso di cui al comma 1, dopo la già avvenuta irrogazione della pena detentiva). Proprio tali considerazioni hanno indotto la Corte di legittimità, in recenti pronunce, a confermare il sopra enunciato principio di diritto, affermando, appunto, che la disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, c.p.p., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che prevede come, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice abbia l'obbligo di dare avviso alle parti della possibilità di convertire la detta pena nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma

dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario (in termini, Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2023, n. 32357; conf. Cass. pen., sez. VI, 28 aprile 2023, n. 30767). Deve solo aggiungersi, per completezza, che, sempre con il D.L.vo n. 150 del 2022, si è anche modificato il primo comma del richiamato art. 53, L. 24 novembre 1981 n. 689, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi, che ora così recita: *«Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater»*. Se ne deduce che il giudice, anche quando sia stato raggiunto l'accordo fra le parti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p., mantiene il potere (di propria iniziativa o su istanza delle parti, non riversata nell'accordo) di convertire, qualora ritenga ne sussistano i presupposti, la pena detentiva in una pena alternativa, così pronunciandosi in sentenza.

### Riferimenti Normativi:

- art. 545 bis c.p.p.
- art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689